



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Il Giudice Monocratico Dott.ssa MARIA TERESA CASTIGLIONE

Nell'udienza penale del 30 NOVEMBRE 2016

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato

dal VPO Dott.ssa ROSSELLA GUALTIERI

e con l'assistenza del Cancelliere Silvia Greco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa Penale

contro

[redacted] nato a Cosenza il [redacted]

ed in residence in Via [redacted]

- Determinato per altro agli a.d. rinunciante -

IMPUTATO

Vedi allegato

N 57

N° 2450/16 R.SENT

N° 1117/15 R.G.N.R.

N° 1332/15 R.G.T

Depositata il 20-12-16

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Teresa Viardo

PG 16-01-17
Comunicazione ex art. 15
D.M. n° 334/89

Comunicazione ex art. 548

c. 3 C.P.P. _____

Estratto Contumaciale il _____

Irrevocabile il _____

Comunicazione ex artt.
27/28 _____

Comunicazione ex art. 160

T.U.L.P.S. _____

Mod 3/SG _____

Data redazione Scheda _____

Il Cancelliere

del reato p. e p. dall'art. ^{art. 43 D. Lgs. n. 159. 2011} 116 comma 13 D.Lgsl 285/92 come successivamente
modificato dal D.L. 117/07 perché guidava l'autovettura Fiat [redacted] Tg. [redacted]
sprovvisto della necessaria patente di guida, mai conseguita.
In Cosenza il 11.2.15

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione emesso il 07 Luglio 2015 [redacted] veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale di Cosenza in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 116 co.13 Codice della Strada.

All'udienza del 04 luglio 2016 il giudicante dichiarava aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi di prova indicati dalle parti dava inizio all'istruttoria dibattimentale con l'esame del testimone [redacted] all'esito il PM modificava il capo d'imputazione contestando al [redacted] il reato di cui "all'art. 73 decreto legislativo n. 159 del 2011 " rettifica ,che ,veniva regolarmente notificata al [redacted] .

All'udienza odierna il difensore produceva documentazione ed il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ed all'esito della discussione le parti concordemente chiedevano la pronuncia di una sentenza dal contenuto assolutorio .

Nel merito osserva il giudice che l'istruttoria dibattimentale e la documentazione prodotta dal difensore ha consentito di pronunciare nei confronti dell'odierno imputato una sentenza dal contenuto assolutorio .

Ed invero, il testimone Appuntato Scelto [redacted] riferiva di avere in data 11 febbraio 2015 proceduto al controllo del veicolo condotto da [redacted] nella specie una fiat [redacted] targata [redacted] e tramite banca dati aveva accertato che l'odierno imputato era sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, specificava il teste che aveva anche verificato sempre per mezzo della banca dati che il [redacted] era stato sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza. Pertanto il PM modificava il capo d'imputazione contestandogli il reato ex art. 73 decreto legislativo n. 159 del 2011 e produceva il Decreto emesso dal Tribunale di Cosenza Sezione Misure di Prevenzione del 27.11.2013 .

Dalla documentazione prodotta dal difensore dell'imputato risultava che il Decreto di Applicazione della Misura di Prevenzione emesso in data 27.11.2013 nei confronti del [redacted] era stato impugnato in data 23.01.2014 e deciso dalla Corte di Appello di Catanzaro il 10 aprile 2015 che lo confermava . Pertanto ritiene il giudicante che al momento del controllo il provvedimento applicativo della Misura di prevenzione in pendenza di Appello non era divenuto ancora esecutivo con conseguente insussistenza del fatto contestato .

E' indicato in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c.p.p. assolve [redacted] dal reato a lui ascritto in rubrica perchè il fatto non sussiste .

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione .

Cosenza 30.11.2016

Il Giudice onorario
Maria Teresa Castiglione